CAMERA DEI DEPUTATI N. **5306**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 4 marzo 1999

(Relatore: **DI BISCEGLIE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 ottobre 1998 (v. stampato Senato n. 3334)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 ottobre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5306 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

DI BISCEGLIE, *Relatore*

ALLEGATO

L'Unione nordica dei passaporti ha aderito agli Accordi Schengen il 19 dicembre 1996. Mentre per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia è stato applicato l'articolo 140 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in quanto tali Stati fanno parte dell'Unione europea, per i restanti due Stati dell'Unione nordica è stata realizzata una forma di associazione.

Tale associazione della Norvegia e dell'Islanda si basa sull'articolo 136 della citata Convenzione di applicazione; in tal modo è stato possibile integrare completamente l'area dell'Unione nordica dei passaporti in quella di Schengen.

L'associazione stessa comporta oneri finanziari per gli Stati summenzionati, ma non per quelli come l'Italia che fanno parte dell'Accordo di Schengen e della sua Convenzione di applicazione.

L'associazione di Islanda e Norvegia viene in definitiva ad ampliare la sfera di applicazione del Sistema Schengen; tuttavia non comporta, oltre la necessità dell'ordine di esecuzione dei relativi Accordi, l'adozione di norme di adeguamento, restando applicabili quelle già adottate al momento della ratifica dell'adesione italiana.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-5306A
Lire 500